

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

CONVENZIONE

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, presso la sede Municipale;

TRA

1) Il Comune di Bellinzago Novarese (P.IVA 00190090035) rappresentato dalla Signora Bovio Mariella nata a Bellinzago Novarese il 4.7.1947 domiciliata presso il Comune di Bellinzago Novarese. in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di Borgo Ticino (cod. fiscale n. 80009810039) rappresentato dal Signor Orlando Giovanni nato a Sambiase (ora Lamezia Terme) il 16.6.1953 domiciliato presso il Comune di Borgo Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

3) Il Comune di Castelletto Sopra Ticino (cod. fiscale e P.IVA n. 00212680037) rappresentato dal Signor Viale Francesco nato a Chioggia il 5.12.1943 domiciliato presso il Comune di Castelletto Sopra Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Divignano (cod. fiscale n. 00415310036) rappresentato dal Signor Raso Antonio nato a Sambiase (ora Lamezia Terme) il 12.8.1952 domiciliato presso il Comune di Divignano in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Lesa (cod. fiscale n. 00439190034) rappresentato dal Signor Grignoli Roberto nato a Oleggio il 6.5.1946 domiciliato presso il Comune di Lesa in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Marano Ticino (cod. fiscale n. 00280280033) rappresentato dalla Signora Imarisio Anna Maria nata a Mombello Monferrato il 22.1.1955 domiciliata presso il Comune di Marano Ticino in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

7) Il Comune di Meina (cod. fiscale n. 00440750032) rappresentato dal Signor Donderi Marcello nato a Torino il 16.4.1952 domiciliato presso il Comune di Meina in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;

8) Il Comune di Mezzomerico (cod. fiscale n. 80009210032) rappresentato dal Signor Mattachini Pietro nato a Mezzomerico il 5.10.1953 domiciliato presso il Comune di Mezzomerico in qualità di

Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

9) Il Comune di Oleggio (cod. fiscale n. 00165200031) rappresentato dalla Signora Elena Ferrara nata a Brescia il 18.3.1958, domiciliata presso il Comune di Oleggio in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

10) Il Comune di Pombia (p. IVA n.00315110031) rappresentato dal Signor Pilone Alberto nato a Arona il 2.9.1950 domiciliato presso il Comune di Pombia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

11) Il Comune di Varallo Pombia (cod. fiscale n.00366270031) rappresentato dal Signor Parachini Luigi Mario nato a Novara il 23.10.1958 domiciliato presso il Comune di Varallo Pombia in qualità di Sindaco pro-tempore, ai fini della presente Convenzione, che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Che gli Enti sopra citati hanno fatto e fanno parte della Convenzione tra Comuni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali con Comune Capofila Castelletto Sopra Ticino, ai sensi della Legge Regionale 8.1.2004, n.1;

Che i servizi socio assistenziali sono stati attivati su tutto il territorio dei Comuni sopra elencati ed in particolare il Consorzio finalizza l'esercizio delle proprie attività ai seguenti principi e ai seguenti obiettivi previsti dalla Legge Regionale 8.1.2004, n.1;

Principi

Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni sociali e socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati, ai sensi della Legge Regionale 8.1.2004, n.1, uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- a. rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- b. riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
- c. sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'art. 11 della Legge Regionale 8.1.2004, n.1.

Obiettivi

Il Consorzio dovrà fornire risposte omogenee sul territorio dei Comuni Associati finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d. sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

- e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f. piena integrazione dei soggetti disabili,
- g. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

Che gli Enti su elencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che il mancato proseguimento della gestione associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità, garantita da più di venti anni di lavoro professionale attuato da Operatori qualificati nel settore socio assistenziale.

Che la gestione associata è ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano, sia per la dimensione del Consorzio, che consente l'organica programmazione degli interventi e un'erogazione omogenea dei servizi, nell'ottica di un approccio tempestivo e globale dei problemi ed in una prospettiva preventiva di sensibilizzazione e promozione del territorio, al fine di impedire e limitare l'insorgenza di altri problemi.

Che pertanto gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono dare continuità all'attuale gestione dei servizi socio assistenziali, per assumere la forma associata mediante Consorzio, che provvederà, una volta costituito, ad accordarsi con l'ASL competente e per la gestione delle attività di rilievo sanitario e per l'integrazione tra Servizi Sociali e Servizi Sanitari.

Che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, quale il Consorzio, implica la stipula di una Convenzione che sostanzii l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consorziati.

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Vista la Legge Regionale 8.1.2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

Costituzione del Consorzio

I Comuni sopra indicati convengono di costituirsi in Consorzio, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, nonché ai sensi della Legge 8.11.2000 n. 328 e della Legge Regionale 8.1.2004 n.1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", al fine di perseguire congiuntamente un'organica politica di sicurezza sociale.

ART. 2

Denominazione

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di “Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, siglabile C.I.S.AS. avente sede in Castelletto Sopra Ticino (NO).

ART. 3

Scopo

Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica, si prefigge di gestire i servizi socio assistenziali, con autonomia gestionale e nello specifico la realizzazione di quanto previsto alla Legge Regionale 8.1.2004 n.1, in particolare agli artt. 3 e 18, recepiti dall’art. 4 dello Statuto.

ART. 4

Durata - Recesso - Scioglimento

Gli Enti stipulanti convengono che la durata del Consorzio sia fino al 31/12/2025.

Il Consorzio è prorogabile alla scadenza.

La costituzione del Consorzio di cui all’art. 1 decorre dalla data in cui i Sindaci dei Comuni aderenti abbiano sottoscritto la presente Convenzione e comunque non oltre il 31.12.2005.

Il recesso dell’Ente consorziato è subordinato al mancato perseguimento degli obiettivi e al rispetto dei principi, indicati nella premessa e riportati all’art.4 dello Statuto, che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

La facoltà di recesso si potrà esercitare solo dopo 5 anni dalla costituzione del Consorzio.

Ciascun Ente potrà recedere dal Consorzio mediante apposita delibera di Consiglio Comunale.

Il recesso prima della scadenza prevista, è comunicato all’Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

L’Ente recedente resta obbligato al versamento dell’intera quota di partecipazione per l’anno in corso al momento del recesso.

L’Ente recedente non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio, che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

L’Ente recedente resta obbligato per gli impegni assunti rispetto all’anno in corso e per quelli che hanno effetto pluriennale.

L’Ente recedente, salvo diversi accordi, è obbligato, previa concertazione sindacale, a riassorbire la quota-parte del personale presente, proporzionalmente al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente.

Il Consorzio, superato il primo quinquennio, si intenderà estinto nel caso di recesso di Enti che rappresentino la maggioranza degli Enti Consorziati e la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l’Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati, secondo quanto disposto nel regolamento attuativo che sarà predisposto, in rapporto al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente, nonché in rapporto al tempo di durata dell’adesione al Consorzio.

L'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori che, al termine della fase di liquidazione, redigono il bilancio finale di liquidazione e indicano la parte spettante a ciascun Ente con riferimento alle quote di compartecipazione stabilite in rapporto al numero degli abitanti alla data del 31.12. del penultimo anno precedente.

Il Consorzio attraverso il Presidente, garantisce il servizio di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati o di altro Ente per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dei Comuni precedentemente consorziati, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, proporzionalmente al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente.

ART. 5

Ammissioni di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto, che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della presente Convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea.

Il loro inserimento è subordinato all'approvazione dell'Assemblea consortile, che approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 65% delle quote di partecipazione.

In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea richiede al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" del 10% della quota dovuta per l'anno in corso.

Successivamente gli Enti consorziati prendendo atto della nuova adesione procedono alle modifiche allo Statuto stesso ed alla Convenzione.

In caso di ingresso di nuovi Enti, le quote di impegni pluriennali assunti a carico dei Comuni Consorziati verranno rideterminate in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31.12 del penultimo anno precedente.

ART. 6

Organi del Consorzio.

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea Consortile;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- l'Organo di Revisione.

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio dall'art. 8 all'art. 23.

ART. 7

Quote di partecipazione.

La quota di partecipazione finanziaria è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31/12 del penultimo anno precedente.

Il trasferimento delle quote pro capite avverrà secondo quanto previsto dall'Art. 32 dello Statuto.

Ciascun Comune partecipa alle decisioni del Consorzio secondo le quote indicata nella tabella di seguito riportata:

COMUNI	Quote spettanti
Bellinzago Novarese	15
Borgo Ticino	9
Castelletto Sopra Ticino	15
Divignano	4
Lesa	6
Marano Ticino	6
Meina	6
Mezzomerico	4
Oleggio	20
Pombia	6
Varallo Pombia	9
TOTALE	100

ART. 8

Trasmissione atti agli Enti consorziati, consultazione ed informazione.

Una copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea del Consorzio, con i relativi Ordini del giorno, sarà trasmessa agli Enti aderenti, per la pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

Entro quindici giorni dalla loro adozione devono essere trasmessi a tutti gli Enti consorziati:

a) le deliberazioni dell'Assemblea consortile inerenti:

- nomina e revoca di Organi del Consorzio;
- regolamenti;
- approvazione del Bilancio di Previsione;
- approvazione del Rendiconto della gestione;
- approvazione di mutui;
- programmi socio-assistenziali;
- entrata nel Consorzio di nuovi Enti o recesso di Enti aderenti.

Gli atti di cui alla presente lettera si considerano fondamentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma terzo del Decreto Legislativo 267/2000.

b) tutte le deliberazioni che la maggioranza (numerica e per quote) dell'Assemblea disporrà di trasmettere agli Enti consorziati.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

In caso pervengano pareri e osservazioni problematici sulle questioni sottoposte a parere consultivo, l'oggetto di tale consultazione sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 9

Garanzie.

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati, attraverso una modalità gestionale che prevede un'area operativa centrale ed un'area territoriale con la presenza del segretariato sociale presso i Comuni.

Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

In caso di problematiche particolarmente complesse, un terzo dei Comuni consorziati può chiedere la convocazione dell'Assemblea, indicando nella richiesta stessa l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti da trattare, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto.

ART. 10

Arbitrato.

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un membro nominato d'intesa tra le stesse o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

ART. 11

Successione.

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso relativi alla gestione della Convenzione tra Comuni per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, avente Comune Capofila Castelletto Sopra Ticino, succede il nuovo Consorzio, inizialmente in via transitoria, prendendo in carico attività e passività in essere ed eventuali pregresse.

Il Consorzio fa propria la Dotazione Organica funzionale del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al Servizio Socio-Assistenziale dei Comuni Convenzionati con Castelletto Sopra Ticino.

Nelle more dell'elaborazione di un nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dalla Conferenza dei Sindaci o in mancanza, quelle del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

ART. 12

Gestione nel periodo transitorio.

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e comunque entro il 31.12.2005.

La gestione dei Servizi Socio-Assistenziali da parte degli organi del Comune Capofila, sarà mantenuta sino al 31.12.2005 o comunque fino alla data di entrata in funzione del Consorzio.

Fermo restando quanto stabilito in ordine ai fini del Consorzio dal precedente art. 3, in fase di prima attivazione il Consorzio assume la gestione delle funzioni già esercitate dal Servizio Socio Assistenziale dei Comuni Convenzionati con Castelletto Sopra Ticino.

I singoli Comuni consorziati, nelle more di determinazioni da parte dell'Assemblea del Consorzio, dovranno garantire il funzionamento dei servizi con forme e modalità, che siano compatibili con le norme statutarie.

ART. 13

Disciplina per la fase costituente

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune sede del Consorzio provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

In questo caso è previsto il supporto tecnico da parte di un Segretario Comunale di uno dei Comuni consorziati.

Il presente atto, redatto in n. 11 originali, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bellinzago Novarese n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Borgo Ticino n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Castelletto Sopra Ticino n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Divignano n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Lesa n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Marano Ticino n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Mezzomerico n. omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Oleggio n.

omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Pombia

omissis allegati;

Deliberazioni del Consiglio Comunale di Varallo Pombia

omissis allegati;

Letto, firmato e sottoscritto

Bellinzago Novarese f.to Il Sindaco

Borgo Ticino f.to Il Sindaco

Castelletto Sopra Ticino f.to Il Sindaco

Divignano f.to Il Sindaco

Lesa f.to Il sindaco

Marano Ticino f.to Il Sindaco

Meina f.to Il Sindaco

Mezzomerico f.to Il Sindaco

Oleggio f.to Il Sindaco

Pombia f.to Il Sindaco

Varallo Pombia f.to Il Sindaco

Castelletto Sopra Ticino, il _____